

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

- 3 GEN. 2017

N. 94 / 2.6

- X LEGISLATURA -

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
X^a LEGISLATURA

PDL N. 156

Proposta di legge

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1999, N. 36 (DISCIPLINA PER L'IMPIEGO DEI DISERBANTI E GEODISINFESTANTI NEI SETTORI NON AGRICOLI E PROCEDURE PER L'IMPIEGO DEI DISERBANTI E GEODISINFESTANTI IN AGRICOLTURA)

D'iniziativa dei Consiglieri:

TOMMASO FATTORI

PAOLO SARTI



SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 Modifiche del titolo della legge

Art. 2 Modifiche all'articolo 1 della l.r.36/1999

Art. 3 Modifiche all'articolo 2 della l.r.36/1999

Art. 4 Modifiche all'articolo 3 della l.r.36/1999

Art. 5 Modifiche all'articolo 4 della l.r.36/1999

Art. 6 – Inserimento dell'articolo 4bis nella l.r.36/1999

Art. 7 - Modifiche all'articolo 5 della l.r.36/1999

Art. 8 - Modifiche all'articolo 6 della l.r.36/1999

Art. 9 - Modifiche all'articolo 11 della l.r.36/1999

Art.10 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio Regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Considerato quanto segue:

- La necessità di limitare diserbanti, dissecanti e geodisinfestanti in agricoltura e nei settori extra-agricoli per tutelare salute umana e ambiente;
- La necessità di sviluppare buone pratiche quali la lotta integrata;
- La necessità di una rigorosa applicazione delle distanze tra le aree agricole interessate da trattamenti fitosanitari e abitazioni, centri abitati, strade di pubblico passaggio, aree protette, riserve naturali, oasi di protezione, aree sottoposte a protezione speciale, aree con coltivazione biologica certificata, sponde dei laghi, acque superficiali, fosse campestri di larghezza superiore a metri 1 e pozzi per uso non idropotabile;
- La necessità di una rigorosa applicazione delle distanze delle aree non agricole interessate da trattamenti di prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante da abitazioni, dai ricoveri per animali e dalle strade di pubblico passaggio.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche del titolo della legge

1. Il titolo della legge regionale 10 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura) è sostituito dal seguente:

“Disciplina per l'impiego di diserbanti, dissecanti e geodisinfestanti in agricoltura e nei settori extra-agricoli”

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 della l.r.36/1999

1. L'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura) è sostituito dal seguente:

“ARTICOLO 01 - Ambito di applicazione e finalità

1. La presente legge disciplina l'impiego di prodotti fitosanitari ad azione diserbante, disseccante e geodisinfestante in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, del “Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (P.A.N.) e, al fine di assicurare il controllo mirato da parte delle Aziende USL sul corretto impiego di tali prodotti secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nell'etichetta - nel rispetto delle buone pratiche di utilizzo - dell'art. 3 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194.
2. Disciplina altresì l'impiego dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante, disseccante e/o geodisinfestante per scopi non agricoli ai sensi dell'art. 5, comma 22 del D.Lgs. 194/95.”

Art. 3

Modifiche all'articolo 2 della l.r.36/1999

1. L'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura) è sostituito dal seguente:

“ARTICOLO 02 - Definizioni

Ai sensi della presente legge vengono definiti come:

- a) diserbanti i prodotti fitosanitari che combattono le piante indesiderate o impediscono la germinazione dei semi sgraditi;
- b) disseccanti i prodotti fitosanitari che esplicano la loro azione uccidendo tutti i tessuti vegetali con cui vengono a contatto;
- c) geodisinfestanti i prodotti fitosanitari che esplicano nel terreno un'azione specifica contro organismi nocivi alle piante;
- d) trattamenti gli impieghi agricoli ed extra agricoli dei prodotti fitosanitari elencati ai precedenti punti a), b) e c);
- e) impiego in ambito agricolo quello su terreni destinati alla coltivazione e loro pertinenze o direttamente su colture agricole e forestali.”

Art. 4

Modifiche all'articolo 3 della l.r.36/1999

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura) è inserito il seguente comma:

“3. I prodotti fitosanitari autorizzati devono essere utilizzati tenendo altresì conto sia dei principi delle buone pratiche che della lotta integrata.”

Art. 5

Modifiche all'articolo 4 della l.r.36/1999

1. L'articolo 4 della legge regionale 10 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura) è sostituito dal seguente:

“ARTICOLO 04 - Utilizzazione dei prodotti fitosanitari in agricoltura

1. Al fine di consentire alle aziende USL di effettuare un monitoraggio sul territorio, relativo ai prodotti fitosanitari, chiunque impieghi per sè o per conto terzi prodotti di cui all'art. 2, deve darne preventiva comunicazione almeno cinque giorni prima del previsto periodo del/dei trattamenti, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio;
2. Tale comunicazione preventiva viene effettuata con il modulo di cui all'allegato 1 della presente legge e non è necessaria nel caso di interventi di geodisinfestante contro gli attacchi di nottue in considerazione del carattere di urgenza di tali interventi. L'effettuazione dell'intervento deve essere comunque comunicata all'Azienda USL competente per territorio nei successivi tre giorni;
3. I prodotti fitosanitari utilizzati devono essere registrati, entro trenta giorni dall'impiego, nel Registro dei trattamenti di cui al D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150. Al fine del monitoraggio di cui al comma 1, il Registro dei trattamenti va conservato presso i soggetti utilizzatori di cui al comma 1, almeno per tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, così come previsto dal D.Lgs.150/2012.”

Art. 6 – Inserimento dell'articolo 4bis nella l.r.36/1999

1. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

“ARTICOLO 4 BIS - Distanze minime

1. Le aree agricole interessate da trattamenti fitosanitari devono trovarsi a non meno di 300 metri dalle abitazioni, dai centri abitati così come definiti dal Codice della Strada e dai ricoveri per animali;
2. Le aree agricole interessate da trattamenti fitosanitari devono trovarsi a non meno di 200 metri dalle strade di pubblico passaggio, dalle aree protette, riserve naturali, oasi di protezione, aree sottoposte a protezione speciale, aree con coltivazione biologica certificata;
3. Le aree agricole interessate da trattamenti fitosanitari devono trovarsi a non meno di 100 metri dalle singole sponde dei laghi, delle acque superficiali, delle fosse campestri di larghezza superiore a metri 1 e dai pozzi per uso non idropotabile;
4. Le predette aree trattate devono essere delimitate e segnalate da parte dell'operatore addetto ai trattamenti o dal conduttore o dal proprietario del fondo con cartelli di pericolo e di divieto di accesso alle persone non autorizzate, che abbiano le caratteristiche di cui all'allegato 4, sia durante il trattamento che per tutto l'intervento di agibilità stabilito in almeno 48 ore, salvo diversa indicazione approvata con Decreto del Ministero della Salute e precisata in etichetta.“

Art. 7 - Modifiche all'articolo 5 della l.r.36/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r.36/1999 le parole “a non meno di 10 metri” sono sostituite con le seguenti : “a non meno di 100 metri”.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 6 della l.r.36/1999

1. Al comma 6 dell'articolo 6 della l.r.36/1999 le parole “a non meno di 10 metri” sono sostituite con le seguenti : “a non meno di 100 metri”.
2. Al comma 7 dell'articolo 6 della l.r.36/1999 le parole “a non meno di 10 metri” sono sostituite con le seguenti : “a non meno di 100 metri”.

3. Il comma 8 della l.r.36/1999 è sostituito con il seguente:

“ 8. Nelle aree cortilive delle scuole dell'infanzia, primaria e centri diurni per l'infanzia e nelle aree dei parchi pubblici destinate all'uso ricreativo e al gioco per i bambini il diserbo non deve prevedere diserbanti chimici, ma deve avvenire solo tramite metodi naturali e biologici o meccanici o ancora fisici”.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 11 della l.r.36/1999

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r.36/1999 è sostituito dal seguente:

“2. La violazione alle disposizioni di cui all'articolo 4 bis, 5 comma 1, e dell'articolo 6, commi 1,2,3,4,5,6, e 7, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 516,00 e massima di € 3.098,00 con ritiro – per chi effettua i trattamenti - dell'apposita autorizzazione di cui al D.P.R. 290/01 e del P.A.N. (c.d. “Patentino), per almeno anni uno;”

2. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r.36/1999 è sostituito dal seguente:

“3. La violazione alle disposizioni di cui all'articolo 7 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 200,00 e massima di euro 1.200,00 con ritiro dell'apposita autorizzazione di cui al D.P.R. 290/01 e del P.A.N. (c.d. “Patentino”) per almeno anni uno, per il proprietario della macchina irroratrice e di chi effettua i trattamenti;”.

Art.10 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1 modifica il titolo della legge.

L'articolo 2 riformula più puntualmente ambiti di applicazione e finalità.

L'articolo 3 riformula più puntualmente le definizioni.

L'articolo 4 prevede che i prodotti fitosanitari autorizzati devono essere utilizzati tenendo conto sia dei principi delle buone pratiche che della lotta integrata.

L'articolo 5, concernente l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari in agricoltura, riformula più puntualmente le modalità di monitoraggio del territorio da parte delle aziende USL.

L'articolo 6 introduce un nuovo articolo, il 4bis, che prevede rigorose distanze tra le aree agricole interessate da trattamenti fitosanitari e abitazioni, centri abitati, strade di pubblico passaggio, aree protette, riserve naturali, oasi di protezione, aree sottoposte a protezione speciale, aree con coltivazione biologica certificata, sponde dei laghi, acque superficiali, fosse campestri di larghezza superiore a metri 1 e pozzi per uso non idropotabile. Tale articolo analogamente prevede rigorose distanze tra le aree non agricole interessate da trattamenti di prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante da abitazioni, dai ricoveri per animali e dalle strade di pubblico passaggio. Anche gli articoli 7 e 8 intervengono sulle distanze minime, specificando, art. 8, che nei parchi pubblici destinati ad uso ricreativo e a giochi per bambini il diserbo non deve prevedere diserbanti chimici, ma deve avvenire solo tramite mezzi meccanici.

L'articolo 9 riformula la parte concernente le sanzioni amministrative.

La proposta di legge non comporta la previsione di nuove entrate e di nuove spese.